



del 30 novembre 2024

DIRETTIVO NAZIONALE SIULP RIUNIONE DEL 26, 27 E 28 NOVEMBRE 2024

Il Direttivo Nazionale del SIULP, riunitosi il 26, 27 e 28 novembre presso l'Hotel "SHG" di Pomezia (RM);

APPROVA

La relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario Generale Nazionale con particolare riferimento ai livelli di consenso raggiunti dall'Organizzazione che confermano, ancora una volta, il SIULP quale indiscusso punto di riferimento confederale per i poliziotti ponendolo al vertice delle rappresentanze del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico;

ESPRIME

Profondo cordoglio per la grave perdita del giovane collega Kudin Amar strappato alla vita nel drammatico incidente avvenuto a Primavalle, stringendosi alla famiglia e rivolgendo ai 3 colleghi feriti un augurio di pronta guarigione;

VALUTA POSITIVAMENTE

Le notizie relative alle somme appostate per il rinnovo del contratto di lavoro che, grazie all'incessante opera d'interlocuzione tenuta dal SIULP con gli esponenti di Governo, permetterà alla categoria rappresentata, così come costantemente invocato nell'ultimo biennio, di ottenere un aumento medio in busta paga tra i maggiori di quelli ottenuti dagli ultimi contratti. Per tale ragione da mandato alla Segreteria Nazionale di chiudere in tempi celeri le previste procedure, affinché i colleghi possano vedersi riconosciuti gli aumenti il prima possibile;

RITIENE

Non ulteriormente differibile il ricorso a forme di concertazione che permettano di allineare gli attuali assetti ordinamentali, con preciso riguardo alla retribuzione media, con le altre Forze di Polizia, oggi sbilanciata a causa del gap patito dalla Polizia di Stato in termini di vacanze nel ruolo degli Ispettori e degli Ufficiali di P.G. in generale;

STIGMATIZZA

L'attuale impostazione d'accesso alle progressioni interne di carriera, ritenendo necessario superare l'odierna stringente e pernicioso previsione del limite di esami sostenuti (ius 2/3), aprendo l'opportunità di partecipare ai concorsi interni a chi abbia conseguito un titolo di laurea triennale. Ciò anche in relazione al fatto che le stesse università convenzionate dall'Amministrazione non garantiscono il requisito imposto. A tal proposito rivendica, altresì, la modifica normativa dei titoli di laurea come già formalizzato con nota della segreteria nazionale al Dipartimento;

RIVENDICA

La centralità del ruolo dell'Autorità di P.S., locale e provinciale, quale elemento di garanzia all'unico modello possibile di sicurezza democratica del Paese, ovvero a status civile. Al riguardo considera importante proseguire il percorso di valorizzazione anche economica delle figure chiamate a svolgere il delicato ruolo previsto dalla L. 121/81 ed attribuito in via esclusiva alla Polizia di Stato;

RICONOSCE

L'importante lavoro svolto per individuare una specifica indennità a quelle articolazioni operative che si contraddistinguono per l'agire nell'ambito della P.G. su teatri che molto spesso impongono disomogenee turnazioni di servizio oltre che determinate particolarità che per la loro intrinseca natura pongono i poliziotti in condizioni di lavoro critiche;

RITIENE

Necessario l'impegno affinché vengano reperite le risorse afferenti a determinati settori ad alta specializzazione, oggi non opportunamente compensate;

RIBADISCE

L'importanza di sollecitare nuovi e più efficaci programmi formativi che siano rispondenti alle attuali e mutate esigenze, a tutela delle nuove generazioni, alla luce del gap anagrafico che si sta registrando sull'intero territorio;

CONFERMA

Assumendone preminente valenza all'ottenimento di un nuovo strumento normativo capace di porre i giusti correttivi all'attuale assetto ordinamentale, colmando così le carenze nei ruoli apicali, anche attraverso la velocizzazione delle procedure concorsuali e l'accorciamento dei tempi di permanenza nelle rispettive qualifiche;

CONSIDERA

Necessario esortare gli attori della politica, sensibilizzandoli all'importanza di raggiungere, a salvaguardia degli stipendi dei poliziotti già duramente colpiti dalla tenaglia inflazionistica, l'approvazione dell'emendamento in discussione alle Camere che prevede la soglia dei 40 mila euro annui quale reddito utile al fine dei vantaggi derivanti dal cd. cuneo fiscale e che, se non attuato, penalizzerà anche i colleghi più giovani affievolendo ingiustamente e ulteriormente gli effetti dell'aumento contrattuale;

RITIENE

Assolutamente indifferibile continuare nell'opera volta al reperimento di risorse per dare attuazione al sistema della previdenza dedicata, fortemente voluta dal SIULP, unica azione di contrasto possibile per ridurre i nefasti effetti del sistema contributivo che, a causa degli stipendi medi dei poliziotti assunti dopo il 1995, rischia di ridurre gli stessi ad un assegno mensile pensionistico al limite dell'incapienza;

RESPINGE FERMAMENTE

Ogni tentativo di aumentare i limiti d'età ordinamentali obbligatori, richiamando energicamente la legge di specificità del Comparto Sicurezza e Difesa e respinge altresì l'art. 23 comma 5 della legge di bilancio in discussione nelle commissioni parlamentari ritenendo che la tutela della funzionalità del sistema sicurezza e dei diritti retributivi e previdenziali dei poliziotti può essere raggiunta con un mirato correttivo al riordino e l'attivazione della previdenza dedicata;

RIVENDICA

Per quanto appena detto uno strumento normativo, anche di natura straordinaria, capace di efficientare l'attuale architettura ordinamentale della Polizia di Stato, richiamando a responsabilità il Governo e l'Amministrazione, da attuare attraverso un confronto serio e costruttivo, per l'individuazione della miglior formula in grado di avvalorare il necessario trasferimento di valori e del bagaglio di professionalità da parte dei colleghi prossimi alla quiescenza;

CONDANNA

Le continue aggressioni a danno degli operatori delle helping professions in generale e dei poliziotti in particolare, ritenendo necessario affermare l'importanza di provvedimenti normativi che, affiancando l'opera di prevenzione e repressione attuata nel controllo del territorio, possano garantire la certezza e l'immediatezza della pena quale unico reale deterrente alle forme di criminalità in cui sfociano i disagi sociali e lavorativi se non corretti con l'azione politica e culturale;

PLAUDE

Al lavoro della Segreteria Nazionale che ha consentito, attraverso proficue e costanti interlocuzioni con il Governo, il reperimento di fondi (100 milioni di Euro) finalizzati alla liquidazione dello straordinario eccedente dell'anno 2023. In merito auspica, come già richiesto dalla Segreteria nazionale, che il Dipartimento solleciti l'emissione di un cedolino straordinario affinché si giunga, entro il mese di dicembre, al pagamento delle somme dovute;

RESPINGE CON FORZA

Ogni subdolo tentativo esterno di scalfire il decoro e l'immagine dell'Organizzazione, ritenendo gli Organi statuari garanti delle attività svolte e gli unici ed insostituibili momenti di crescita e confronto in seno alla medesima. In tale ottica, in linea con i numerosi impegni che il nuovo anno ci prospettano, da mandato alla Segreteria Nazionale di

convocare nei primi mesi del 2025 il Consiglio Generale al fine di pianificare ed approvare le opportune e necessarie strategie.

Roma, 28 novembre 2024

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

Il reato di illecito trattamento dei dati personali ha natura istantanea

La Corte di Cassazione, Sentenza n. 38511/2024, accogliendo un rinvio pregiudiziale per questioni di competenza territoriale ex art. 24-bis del Codice di Procedura Penale, sollevato dal Tribunale di Perugia, si è pronunciata sulla natura giuridica del reato di illecito trattamento dei dati personali.

I giudici di legittimità, nel pronunciarsi in ordine alla corretta individuazione dell'Autorità giudiziaria territorialmente competente con riguardo al reato di illecito trattamento dei dati personali di cui all'art.167 d. lgs. n. 196 del 2003, dovevano sciogliere il dubbio sulla natura del reato (istantaneo o permanente) per individuare il luogo di consumazione dello stesso.

Al riguardo, la Cassazione ha ritenuto, *"... che il reato di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003 sia un reato di evento, di natura istantanea"* Invero, come autorevolmente affermato dalla Corte costituzionale – si legge nella sentenza in commento– *"il reato permanente si caratterizza come illecito di durata, nel quale l'offesa al bene protetto, diversamente che nella figura antitetica del reato istantaneo, non si esaurisce nel momento stesso in cui viene prodotta, ma si protrae nel tempo per effetto del perdurare della condotta volontaria del reo, esaurendosi, sul piano della rilevanza penale, soltanto con la cessazione di quest'ultima"*.

Orbene – affermano i giudici di legittimità – *"il delitto in esame ha natura di reato istantaneo, in quanto esso si perfeziona con il verificarsi del nocumento" – da intendersi come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell'illecito – che, per la sua omogeneità rispetto all'interesse leso e la sua diretta derivazione causale dalla condotta tipica è un elemento, è elemento costitutivo del fatto – e non una condizione oggettiva di punibilità; di conseguenza, il verificarsi dell'evento segna la consumazione del reato"*.

Peraltro, *"gli effetti del nocumento conseguente all'illecita diffusione di dati personali possono prolungarsi nel tempo, il che si verifica, quando, come nella vicenda in esame, i dati siano illecitamente divulgati tramite un social-network; anche in un caso del genere, tuttavia, il nocumento si realizza istantaneamente e, dunque, nel momento e nel luogo in cui i dati sensibili diventano fruibili, sulla rete, da parte dei terzi, e, dunque, nel luogo e nel momento in cui il collegamento viene attivato, e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia; "gli effetti nocivi riconducibili alla divulgazione del dato sensibile, che rappresentano unicamente il risultato dell'azione criminosa, si protraggono fino a che il dato non viene rimosso"*.

Una soluzione del genere – conclude la Corte – *"è in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza della stessa Cassazione nell'ipotesi, affine a quella qui al vaglio, di diffamazione commessa tramite la rete internet; anche in tal caso, infatti, le frasi offensive dell'altrui reputazione producono gli effetti fino a che esse non vengono rimosse dal sito web in cui sono state pubblicate; nondimeno, non si è mai messo in dubbio la natura istantanea del reato di diffamazione, e, ai fini della determinazione dell'autorità giudiziaria territorialmente competente, si è fatto ricorso ora al luogo in cui sia stato caricato il contenuto diffamatorio come dato informatico – ove ciò sia stato accertato – e quindi ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. Pen., ovvero, in difetto di tale accertamento, al criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen."*

Bonus prima casa e presupposti

L'agevolazione sull'acquisto prima casa prevede l'applicazione dell'imposta di registro al 2% e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 50 euro.

Il contribuente che, pur avendo i requisiti per l'agevolazione "prima casa", non dichiara tali condizioni al momento della registrazione dell'atto di trasferimento emesso dal Tribunale, sconta l'imposta di registro in misura ordinaria, anche se in un secondo momento presenta domanda di rimborso per ottenere la differenza rispetto all'aliquota agevolata.

Il principio è espresso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 21814 del 9 ottobre 2020 ha confermato che il contribuente, per beneficiare delle agevolazioni riferite all'acquisto della prima casa "deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell'atto di acquisto, il possesso dei requisiti di ammissione al beneficio, con la conseguenza che decade dall'agevolazione il contribuente che non l'abbia fatto.

La Cassazione, infatti, ha chiarito che il possesso dei requisiti non sostituisce la necessità di una richiesta formale al momento dell'acquisto.

La Corte ha ribadito un principio essenziale: per accedere all'agevolazione, le dichiarazioni devono essere rilasciate tempestivamente. In assenza di tale requisito dichiarativo, pertanto, anche la dimostrazione successiva dei requisiti non è sufficiente.

In ultima analisi, se è vero che l'articolo 77 del Testo Unico dell'Imposta di Registro prevede un margine temporale per correggere omissioni o errori, è anche vero che la concessione dell'agevolazione "prima casa" richiede una specifica collaborazione da parte del contribuente.

Tra l'altro, la Risoluzione n. 240164 del 1984 dell'Amministrazione finanziaria chiarisce che la richiesta dell'agevolazione "prima casa" non può avvenire al momento del rimborso. Questo implica che chi non dichiara i requisiti al momento dell'acquisto è soggetto al pagamento dell'imposta di registro in misura piena, senza possibilità di recupero retroattivo.

La nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa del DPR n. 131/1986 stabilisce che, per ottenere l'agevolazione fiscale "prima casa", non è sufficiente che il contribuente possieda i requisiti richiesti ma è necessario che questi siano espressamente dichiarati nell'atto di acquisto o registrazione. In particolare, il contribuente deve:

- dichiarare di non possedere altre abitazioni nel Comune dell'immobile acquistato;
- attestare di non essere titolare, in tutto il territorio nazionale, di altre abitazioni comprate con agevolazioni;
- impegnarsi, in caso di non residenza nel Comune dell'acquisto, a trasferirvi la residenza.

Solo se il contribuente ha reso la dichiarativa ma poi ha pagato le tasse in eccesso può chiederne il rimborso; diversamente ne perde il diritto.

Nuova truffa informatica che minaccia stipendi e pensioni sul conto online

Una inedita tecnica fraudolenta, che prende il nome di "quishing" minaccia oggi i titolari di conti correnti, mettendo a rischio stipendi e pensioni.

Il quishing è la variante del phishing che impiega i QR code per indirizzare le vittime verso siti web malevoli.

I truffatori distribuiscono codici apparentemente legittimi che però, una volta scansionati, conducono a pagine Internet fraudolente e progettate per raccogliere dati personali, credenziali bancarie o installare malware sui dispositivi degli utenti. Come funziona nella pratica? I cybercriminali collocano QR code in luoghi pubblici, li inviano tramite e-mail o messaggi o li integrano in documenti falsi.

Quando l'utente scansiona il codice con la app del proprio smartphone, viene reindirizzato a un sito web che imita quello di un'istituzione finanziaria o di un servizio noto. A questo punto l'utente è indotto a inserire informazioni sensibili, come credenziali di accesso o dati personali, che vengono immediatamente captati dai truffatori.

Le vittime del quishing rischiano, così, il furto di dati bancari, con conseguente accesso non autorizzato ai conti correnti. Tutto questo può portare al prelievo illecito di fondi, compromettendo stipendi, pensioni e risparmi.

Inoltre, i dati personali sottratti possono essere utilizzati per ulteriori attività fraudolente, amplificando i danni subiti.

Per evitare di essere vittime di questa nuova truffa informatica occorre verificare sempre l'origine di link e QR code visitando pagine e scansionando solo codici provenienti da fonti affidabili e conosciute.

Utilizzare app sicure che offrono, ad esempio, l'anteprima del link prima dell'apertura e non inserire mai dati sensibili personali o bancarie su siti web raggiunti tramite QR code o link non verificati.

Aggiornare smartphone e app in modo sistematico, per proteggersi da vulnerabilità note e attivare l'autenticazione a due fattori per gli account online.

La consapevolezza e l'adozione di misure preventive sono fondamentali per proteggere i propri dati e le proprie finanze. Rimanere vigili e informati è la chiave per difendersi efficacemente da queste insidie digitali.

Pensione di reversibilità 2025 e nuovi limiti reddituali

Per corrispondere alle richieste di chiarimenti che ci pervengono, siamo a ribadire che, come previsto dalla L.8 agosto 1995, n. 335 (c.d. Riforma Dini), l'importo della pensione di reversibilità è correlato alla situazione economica del superstite.

La percentuale di pensione assegnata varia in base al grado di parentela con il defunto.

Più nel dettaglio, il coniuge superstite ha diritto al 60% della pensione goduta in vita dal titolare. Invece, al figlio unico superstite (minore, studente o inabile) spetta il 70%. In caso di due figli (o nipoti) superstiti, in assenza di coniuge, essi hanno diritto all'80% della pensione del genitore deceduto. In caso di tre o più figli (o nipoti), in assenza di coniuge toccherà loro il 100% della pensione. Le predette percentuali restano confermate anche per il 2025.

Occorre, poi, aggiungere che la pensione del dante causa è destinata a fratelli e sorelle solamente in assenza di coniuge, figli e genitori ed esclusivamente nel caso in cui soddisfino determinate condizioni:

- a) celibi o nubili;
- b) inabili al lavoro al momento della morte del pensionato;
- c) non titolari di pensione diretta;
- d) a carico del dante causa.

In tal caso, le quote spettanti sono:

- 15% per il fratello o per la sorella sola;
- 30%: due fratelli o sorelle;
- 45%: tre fratelli o sorelle;
- 60%: quattro fratelli o sorelle;
- 75%: cinque fratelli o sorelle;
- 90%: sei fratelli o sorelle;
- 100%: sette fratelli o sorelle.

La possibilità che venga riconosciuto il 100% della pensione di reversibilità a fratelli e sorelle è dunque remota. Sulla tematica della reversibilità è intervenuta in più occasioni la Corte costituzionale, da un lato estendendo il novero dei soggetti legittimati a ricevere la pensione di reversibilità, con la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 38

del D.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non include, tra i destinatari diretti ed immediati della suddetta pensione, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico del pensionato defunto (cfr. sent. n. 88 del 2022 e circ. Inps 64/2024); dall'altro dichiarando che la pensione di reversibilità non può essere decurtata, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, di un importo che superi l'ammontare complessivo dei medesimi redditi aggiuntivi (cfr. sent. n. 162/2022).

Ogni anno, tuttavia, i limiti di reddito personale per poter beneficiare del supporto pensionistico sono soggetti a modifiche.

Per il 2024 sono entrati in vigore nuovi limiti reddituali, superati i quali sono previste decurtazioni sulla pensione di reversibilità. Tali limiti sono legati al trattamento minimo (pensione minima), che viene rivalutato annualmente sulla base dell'inflazione media registrata nell'ultimo anno.

Nel 2024, la rivalutazione annuale dei trattamenti pensionistici è stata pari al 5,4%, con un importo del trattamento minimo lievitato a 598,61 euro.

Per il 2025 i limiti reddituali, con relativi tagli, dovrebbero essere fissati come segue:

- zero tagli (reversibilità totale): per redditi entro il limite di 23.579,22 euro;
- taglio reversibilità del 25%: per redditi compresi tra i 23.579,22 a 31.438,96 euro;
- taglio reversibilità del 40%: per redditi compresi tra i 31.438,96 euro e 39.298,70 euro;
- taglio reversibilità del 50%: per redditi superiori a 39.298,70 euro.

Controllo sui lavoratori attraverso un falso profilo social

Il datore di lavoro può utilizzare legittimamente un falso profilo social per controllare i dipendenti. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10955 del 27 maggio 2015. Nel caso in esame, gli Ermellini hanno respinto il ricorso del dipendente e confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente, il cui comportamento negligente era stato scoperto per mezzo di un falso profilo Facebook creato dal datore di lavoro.

È pacifico che chi crea un account del genere può incorrere in alcuni reati, come ad esempio quelli di frode, diffamazione, cyberbullismo, sostituzione di persona, ma tuttavia, come chiarito dalla stessa Cassazione in una precedente sentenza, una deroga è prevista nei confronti del datore di lavoro quando il profilo farlocco serva a favorire un'attività di monitoraggio dei propri dipendenti e sussista un fondato sospetto della commissione di infrazioni da parte degli stessi.

Nel caso analizzato dalla Suprema Corte, il responsabile del personale di una società, già informato su precedenti episodi di assenteismo di un dipendente e sospettando che il lavoratore si allontanasse dalla propria postazione lasciando così incustodito un macchinario, decideva di creare un falso profilo Facebook, con l'obiettivo di verificare e dimostrare la negligenza del lavoratore, nonché la commissione di violazioni disciplinari, legate in particolare alla sicurezza sul lavoro.

Una volta confermati i sospetti e provata l'infedeltà del lavoratore, veniva avviata una procedura di licenziamento per giusta causa, contro cui il lavoratore però presentava ricorso.

La controversia giungeva, dunque, alla Cassazione, che, con la sentenza 10955 del 27 maggio 2015, confermava la decisione della Corte d'Appello pronunciandosi a favore dell'azienda. In particolare, gli ermellini stabilivano che si trattava di un controllo di tipo "difensivo", in quanto finalizzato a proteggere l'azienda da eventuali illeciti. La creazione del falso profilo non aveva come scopo un controllo sulla performance lavorativa, ma mirava a prevenire condotte illecite che avrebbero potuto danneggiare l'azienda e mettere a rischio la sicurezza e il funzionamento dei macchinari.

Nel testo della sentenza si legge che: *"La condotta dell'azienda che, per accertare la commissione di un presunto comportamento illecito, crea un falso profilo su un social network, contatta il dipendente sospettato e lo induce ad una conversazione virtuale in orario e in luogo di lavoro, non è sussumibile fra quelle disciplinate dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, e rispetta i diritti di libertà e dignità dei lavoratori nonché i principi di buona fede e correttezza"*. La Cassazione, riteneva, quindi, che il controllo difensivo non violasse l'art. 4 della legge n.300/1970, poiché tale misura non era continua, invasiva o lesiva dell'autonomia lavorativa.

La Suprema Corte osservava che l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori limita l'uso di apparecchiature di controllo a distanza, subordinandone l'installazione a un accordo con le rappresentanze sindacali o a disposizioni specifiche dell'Ispettorato del Lavoro. Tuttavia, il controllo difensivo, mirato a proteggere il patrimonio aziendale e a prevenire comportamenti illeciti, esula da queste restrizioni.

Peraltro, una giurisprudenza, ormai consolidata, ritiene generalmente ammissibili i controlli difensivi "occulti", purché rispettino le garanzie di libertà e dignità dei lavoratori e siano svolti in buona fede. Una ipotesi di controllo occulto che rappresenta una deroga alla previsione di cui all'art. 4 dello Statuto - è quella dei controlli effettuati avvalendosi dell'operato di investigatori privati, al fine di verificare un utilizzo abusivo dei permessi ex Legge 104.

Secondo la Cassazione, in casi simili, il fine di tutelare l'azienda può giustificare mezzi che, in circostanze diverse, sarebbero qualificati come ingannevoli.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 48/2024 del 30 Novembre 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123